

# CONTRATTO DI CONSULENZA

Tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio rappresentato dal suo Direttore Prof. Andrea Bocco, nato a Torino il 09/02/1966 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 1210 del 22/11/2019 a seguito di approvazione da parte della Giunta di Dipartimento nella seduta del 21/03/2023 (in seguito il “Contraente”)

e

la Fondazione Casa Lajolo, C.F./P.I 97810560017, con sede legale in Torino, via Magenta 35, rappresentata da Alberto De Vecchi Lajolo, nato a Milano il 14/01/1953 domiciliato per la presente carica presso la sede della Fondazione (in seguito il “Committente”)

**con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue**

## **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto
- “Sideground”: indica tutte conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso
- “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e successive modificazioni con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale
- “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di consulenza oggetto del presente contratto e in ragione di essa.

## **Art. 2 – Oggetto**

1. Il Committente affida al Contraente, che accetta, la consulenza relativa a quanto descritto nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto.
2. Il Committente si impegna a fornire al Contraente tutta l'assistenza necessaria per condurre la consulenza.

### **Art. 3 - Responsabile scientifico e referente aziendale**

1. Il Contraente svolgerà tale attività di consulenza sotto la direzione del Prof. Davide Canone, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica la dott.ssa Elena Carnero quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente Contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
  - per il Committente Fondazione Casa Lajolo; Elena Carnero, c/o Casa Lajolo, 348.7095508, [info@casalajolo.it](mailto:info@casalajolo.it), [info@pec.casalajolo.it](mailto:info@pec.casalajolo.it)
  - per il Contraente: Politecnico di Torino - Dipartimento DIST, prof. Davide Canone, Viale Mattioli n. 39, 10125 Torino, Tel. 011.0907428, email: [davide.canone@polito.it](mailto:davide.canone@polito.it), [dist@pec.polito.it](mailto:dist@pec.polito.it)

### **Art. 4 – Durata e rinnovo**

1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula e terminerà il 31/12/2023. Potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti.

### **Art. 5 – Impegno economico**

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art. 2, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento, un corrispettivo economico pari a € 2.733,00 oltre I.V.A.
2. L'importo viene corrisposto a seguito di fattura elettronica emessa dal Dipartimento al termine della consulenza.
3. L'importo devono essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura elettronica. La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica (xml) pec: [info@casalajolo.pec.it](mailto:info@casalajolo.pec.it).

### **Art. 6 –Diritti delle Parti sui Risultati**

1. Il Contraente concede espressamente al Committente il diritto gratuito e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni scientifiche elaborate in esecuzione del presente contratto. Il Contraente si riserva altresì il diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle

informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 9.

<sup>2.</sup> Le parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività di consulenza oggetto del presente Contratto non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, il Politecnico, in qualità di titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati e dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui programmi per elaboratore e sulle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente contratto, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi all'utilizzazione di quanto conseguito.

#### **Art. 7 – Diritti di accesso alle conoscenze**

- <sup>1.</sup> Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
- <sup>2.</sup> Resta inteso tra le parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
- <sup>3.</sup> Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
- <sup>4.</sup> Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

#### **Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

- <sup>1.</sup> Il presente Contratto non conferisce alle parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra parte.

#### **Art. 9 – Riservatezza**

- <sup>1.</sup> Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
- <sup>2.</sup> Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
  - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
  - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto;

- ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
  - a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
  - a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
  - le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
  - le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di consulenza;
  - le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
  - le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi

compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Contratto ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:  
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it), per informazioni e chiarimenti: [privacy@polito.it](mailto:privacy@polito.it); il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: [dpo@polito.it](mailto:dpo@polito.it).
6. **La Fondazione** autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della consulenza, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

#### **Art. 11 – Recesso e risoluzione**

- <sup>1</sup>. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 20 giorni.
- <sup>2</sup>. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita.
- <sup>3</sup>. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione

della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.

4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l'attività di consulenza, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'attività di consulenza sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
  - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
  - b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto;
  - c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.

La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

#### **Art. 12 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il **foro di Torino**.

#### **Articolo 13 – Registrazione e spese**

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico della Fondazione Casa Lajolo, a cui verrà addebitata. L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino, sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1.1.2013.

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 6 (Diritti delle parti sui Risultati), 7 (Diritti di accesso alle conoscenze), 8 (Utilizzo dei segni distintivi delle parti), 9 (Riservatezza), 11 (Recesso e risoluzione) e 12 (Legge applicabile e Controversie).

**PER IL POLITECNICO**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Andrea Bocco)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(Prof. Davide Canone)

**PER FONDAZIONE CASA LAJOLO**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Alberto De Vecchi)

Nell'ambito del finanziamento **PNRR MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.3: “PROGRAMMI PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI”.** **PROGETTO “RIQUALIFICA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI CASA LAJOLO” – CUP D46C22000040006** è previsto l’affidamento di alcune attività di consulenza su temi legati al sistema irriguo del giardino a un consulente esterno. Nello specifico, il Prof. Davide Canone, fornirà la propria consulenza in merito alla stima del fabbisogno idrico delle aree del giardino soggette a irrigazione. La suddetta consulenza riguarderà anche la valutazione dei progetti degli impianti di irrigazione redatti dalle ditte fornitrici e il corretto approvvigionamento idrico, nonché il dimensionamento delle cisterne di immagazzinamento che dovessero rendersi necessarie.

Il consulente affiancherà il personale di Casa Lajolo nelle suddette valutazioni al fine di pervenire a soluzioni che garantiscano la massima funzionalità e sostenibilità dal punto di vista idraulico e idrologico. Il risultato di tali valutazioni sarà relazionato in un report finale, che la Fondazione Casa Lajolo allegherà alla documentazione tecnica del progetto.